



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE LAVORO**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

UMBERTO BERRINO	Presidente
GABRIELLA MARCHESE	Consigliere
DANIELA CALAFIORE	Consigliere-Rel.
FRANCESCO BUFFA	Consigliere
LUCA SOLAINI	Consigliere

Oggetto:

PREVIDENZA
ALTRO

Ud.22/11/2022

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 22201/2017 R.G. proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis) , rappresentato e difeso dagli avvocati (omissis) ed (omissis)

-ricorrente-

contro

**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE- INPS**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in ROMA Via Cesare Beccaria 29, presso la sede dell'Avvocatura centrale dell'Istituto, rappresentato dagli avvocati

(omissis) , (omissis) , (omissis) , (omissis) .

-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova n. 157/2017 depositata il 28/03/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere DANIELA CALAFIORE.

**RILEVATO che:**

Con sentenza n. 157/2017, la Corte d'Appello di Genova, in parziale riforma della sentenza appellata che aveva accolto con qualche limitazione temporale la domanda di riconoscimento dei benefici di cui all'art. 13 comma 7 l. 257 del 1992 proposta da

(omissis) nei confronti dell'INPS, ha respinto integralmente il ricorso proposto da

(omissis) ;



lo stesso aveva chiesto l'accertamento di aver contratto una malattia professionale da asbesto correlata (pluropatia asbestosica) ai fini di conseguire la rivalutazione dei periodi contributivi per i lavoratori esposti all'amianto ai sensi della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 7, a prescindere dal raggiungimento della soglia indennizzabile; la Corte d'Appello, andando di contrario avviso rispetto al primo giudice, rigettato il motivo d'appello tendente a riconoscere la legittimazione dell'INAIL e non dell'INPS, ha accolto l'appello sostenendo che nel sistema dell'assicurazione obbligatoria gestito dall'Inail l'indennizzabilità è presupposto costitutivo del riconoscimento della sussistenza di una malattia professionale da parte dell'Istituto, essendo perciò inammissibile una domanda di mero accertamento dell'infermità non essendo in tal caso configurabile una questione pregiudiziale di cui, ai sensi dell'art. 34 c.p.c., possa chiedersi l'accertamento con efficacia di giudicato; nè si poteva diversamente sostenere che l'interesse alla pronuncia di mero accertamento sussistesse in ragione dell'art. 13, comma 7, in quanto il diritto alla certificazione presupponeva la sussistenza di una malattia indennizzabile nella specie insussistente;

contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione (omissis) con un motivo, illustrato da successiva memoria, al quale ha resistito l'Inps con controricorso;

**CONSIDERATO che:**

con l'unico motivo di ricorso, il ricorrente deduce l'errata interpretazione dell'art. 13, comma 7, l. n. 257 del 1992;

in particolare, sostiene che tale disposizione richiama la nozione di malattia professionale e non di una malattia professionale indennizzata in termini economici, né tale interpretazione diversa da quella testuale si giustificerebbe per ragioni sistematiche; infatti, l'intenzione del legislatore mira ad agevolare la fuoriuscita dal mondo del lavoro di chi abbia contratto una malattia derivante dall'esposizione all'amianto anche se ancora non di entità tale da aver causato danni funzionali al medesimo lavoratore;

del resto, espone il ricorrente, anche la Corte Costituzionale con la sentenza n. 290 del 2010 ha avallato tale interpretazione del comma 7 dell'articolo in commento, rilevandone la natura di <specifico beneficio previdenziale>, consistente nel riconoscimento di un peculiare coefficiente di maggiorazione contributiva valido esclusivamente a fini pensionistici per il periodo in cui il lavoratore - ammalatosi - era stato esposto all'agente patogeno;

inoltre, depone in tal senso anche la lettura delle disposizioni contenute nel T.u. n. 1124 del 1965, agli artt. 3 e 74, posto che il primo articolo qualifica come di origine



professionale tutti gli infortuni e le malattie contratte nell'esercizio e a causa del lavoro, mentre, per il secondo, è la prestazione economica ad essere collegata ad una certa percentuale di inabilità;

il motivo è fondato:

oggetto del motivo di ricorso è la corretta interpretazione del disposto del comma 7 dell'art. 13 l. n. 257 del 1992, secondo cui: "7. Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto documentate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione all'amianto è moltiplicato per il coefficiente di 1,5";

tale disposizione si inserisce nel contesto, da ultimo racchiuse nel d.lgs. n. 252 del 2006, delle misure previdenziali poste a sostegno dei lavoratori che si sono trovati direttamente o indirettamente esposti all'amianto;

è utile ricordare che la legge n. 257 del 1992 seguì con notevole ritardo alla Direttiva comunitaria n. 477/1983, che imponeva la totale dismissione dell'amianto in tutti i Paesi membri;

in particolare, l'art. 13 della legge fu strutturato con la previsione dei due istituti del trattamento straordinario di integrazione salariale e del pensionamento anticipato;

al comma 1, in particolare, si concesse di fruire del trattamento straordinario alle imprese del settore «... anche se il requisito occupazionale sia pari a quindici unità per effetto di decremento dell'organico dovuto a pensionamento anticipato», con ciò derogando al limite occupazionale dell'art. 1, comma 1, L. 23 luglio 1991, n. 223 e ciò in ragione del massiccio prepensionamento che avrebbe interessato il settore per effetto delle ulteriori misure;

infatti, il sistema di tutela di cui ai commi successivi si interessa a questo aspetto mediante la previsione della contribuzione figurativa, come emerge anche dall'ultimo articolo della legge, dedicato alla copertura finanziaria;

al lavoratore, inoltre, che abbia contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto l'art. 13 in commento riconosce una specifica agevolazione, posto che per il comma 7, il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi, nei quali è stata effettuata la prestazione lavorativa morbigena, è moltiplicato per 1,5;



il meccanismo di accertamento del presupposto sanitario è affidato in via amministrativa all'INAIL, soggetto istituzionalmente competente ad accertare la malattia professionale, mentre l'Inps renderà la prestazione che consiste nell'aumento del monte contributivo; dunque, l'azione diretta all'accertamento della malattia professionale utile al conseguimento del beneficio previsto dall'art. 13, comma 7, della l. n. 257 del 1992, a seguito del rifiuto dell'INAIL di riconoscere la malattia e i periodi di esposizione, deve essere proposta nei confronti dell'INPS, che è il soggetto tenuto per legge ad accreditare la maggiorazione contributiva e che è dunque esclusivo titolare della legittimazione passiva (Cass. 30438 del 2018);

sul piano della tutela giurisdizionale, quindi, non vi è dubbio che il lavoratore che si è vista negata la prestazione dall'INPS in sede amministrativa, potrà chiedere al giudice l'accertamento incidentale della natura professionale della malattia originata dall'esposizione ad amianto; l'attività di documentazione dell'INAIL, infatti, riveste natura meramente accertativa rispetto alla pretesa dell'assicurato che è direttamente tutelata dalla legge;

questa Corte, come ricordato dal ricorrente nella memoria depositata in vista dell'adunanza camerale, si è già espressa con un *obiter dictum* che in questa occasione va invece affermato come principio direttamente applicabile alla fattispecie;

in particolare, la già citata Cass. n. 30438 del 2018, in analoga fattispecie ove risultava convenuto in giudizio solo l'INAIL, soggetto non legittimato passivo, rispetto alla richiesta del beneficio contributivo previsto dal comma 7 dell'art. 13 cit., ha affermato che non può essere condivisa la tesi secondo cui per malattie professionali, qualunque esse siano, documentate dall'Inail, secondo la esplicita definizione della norma in esame, s'intendano solo le malattie professionali che raggiungono il grado indennizzabile;

si è rilevato che il testo della legge non prevede tale requisito, inoltre va considerato l'ulteriore dato di diritto positivo che vede, nel medesimo testo unico, qualificate come malattia professionale le placche pleuriche pur non attribuendosi alle stesse un grado di inabilità indennizzabile;

peraltro, l'esistenza di una malattia professionale non indennizzabile non esclude, ovviamente, già da un punto di vista naturalistico il nesso tra professione espletata e malattia, né che tale nesso venga "documentato" proprio dall'Inail;

ciò può accadere ad esempio ai fini del pagamento dell'indennità per inabilità temporanea; ai fini del calcolo del periodo di comporto; ai fini della valutazione di postumi che discendano da una menomazione complessiva dell'integrità psicofisica che



comprende altre patologie già riconosciute dall'Inail e quindi anche ai fini della certificazione dei periodi di provata esposizione all'amianto, onde ottenere la relativa rivalutazione contributiva, come testualmente previsto dalla specifica norma in discorso;

quindi non è sostenibile che l'Inail possa documentare soltanto l'esistenza di malattie professionali indennizzabili anche quando l'oggetto del diritto che discende dall'accertamento della malattia, cui si connette l'interesse del lavoratore alla richiesta, non sia un indennizzo ma un'altra posizione soggettiva, come qui si tratta;

in definitiva, va affermato il seguente principio: "l'art. 13, comma 7, l. n. 257 del 1992, là dove individua, quale presupposto per il riconoscimento del beneficio contributivo, una malattia di cui l'INAIL abbia documentato l'origine da esposizione all'amianto, non richiede che la stessa malattia sia indennizzabile";

poiché la sentenza impugnata non si è attenuta al suddetto principio, la stessa va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione, affinché esamini la fattispecie alla luce del principio enunciato;

al giudice del rinvio è anche rimessa la regolazione delle spese del presente giudizio.

p.q.m.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 22/11/2022.

Il Presidente  
UMBERTO BERRINO

